



Città metropolitana di Milano

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Settore Qualità Dell'aria, Rumore Ed Energia

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.1852/2017 del 02/03/2017

Prot. n.53329/2017 del 02/03/2017
Fasc.9.3 / 2015 / 754

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, per emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e per scarico delle acque domestiche e meteoriche sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo all'impresa Co.r.met S.r.l. con sede legale in via Campazzino n. 55/E nel comune di Milano ed insediamento in via Cascina Belcasule n. 16/18 nel comune di Milano

Il Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia

Visto il Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35".

Vista altresì la Legge 07 Agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.

Vista la L. 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", in particolare l'art. 1 c. 16.

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano Rep.Gen. 282/2016 del 16/11/2016 ad oggetto "Conferimento di incarichi dirigenziali ai Dirigenti a tempo indeterminato della Città

metropolitana di Milano".

Preso atto che l'Impresa Co.r.met S.r.l. con sede legale in via Campazzino n. 55/E nel comune di Milano ed insediamento in via Cascina Belcasule n. 16/18 nel comune di Milano ha presentato, ai sensi del D.P.R. 59/2013, istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, per emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e per scarico delle acque domestiche e meteoriche sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo e per comunicazione o nulla osta per la previsione di impatto acustico al SUAP di Milano, trasmessa telematicamente in data 24/12/2015 (prot.320324) alla Città metropolitana di Milano in qualità di autorità competente, che l'ha esaminata unitamente alla documentazione allegata a corredo dell'istanza e ha verificato l'avvenuto versamento degli oneri istruttori dovuti.

Dato atto che in data 3/05/2016 con prot. CMMI n. 94445 il Comune di Milano - Settore Pianificazione Urbanistica generale ha trasmesso comunicazione relativa alla Destinazione Urbanistica, vincolante ai fini dell'adozione del Autorizzazione Unica Ambientale.

Dato atto inoltre che in data 18/01/2016 con prot. CMMI n. 9769 la Città metropolitana di Milano ha richiesto all'impresa istante, tramite il SUAP competente, integrazioni documentali pervenute in data 20/04/2016 con prot. CMMI n. 86447 e 86490 e in data 12/10/2016 con prot. CMMI n.237209.

Richiamata l'istruttoria tecnico-amministrativa svolta ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. citato dalla quale risulta che:

- con nota datata 23/02/2017 prot. CMMI n. 47704 il Servizio Coordinamento tecnico rifiuti - Settore Rifiuti, Bonifiche e AIA ha trasmesso le risultanze dell'istruttoria per le operazioni recupero rifiuti nota prot. CMMI n. 47702 del 23/02/2017, unita all'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 contenente le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare e alla "planimetria con rappresentati i macchinari e le aree di gestione rifiuti", che formano parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione;

- in data 29/09/2016 con comunicazione prot. CMMi n. 224993, il Servizio Inquinamento atmosferico - Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia ha espresso parere favorevole trasmettendo nota prot. n.224986 del 29/09/2016 contenente le risultanze dell'istruttoria contenente i riferimenti tecnici e normativi nonché le relative prescrizioni generali e specifiche, che forma parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione.

- con nota prot. n.12363 del 20/01/2016, il Servizio acque reflue - Settore Risorse Idriche e Attività estrattive ha trasmesso le risultanze dell'istruttoria contenente i riferimenti tecnici e normativi nonché le relative prescrizioni generali e specifiche, che forma parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione.

Determinato secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 19461/2004, in € **176.860,72.=** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa **Co.r.met S.r.l.** deve prestare a favore della Città Metropolitana di Milano

per un periodo di anni 15 (quindici) più 1 (uno), così come di seguito specificato:

<i>Operazione</i>	<i>Importo garanzia finanziaria</i>
Messa in riserva [R13] di 3.680 mc di rifiuti non pericolosi	€ 64.996,16.= (*)
Recupero [R3, R4, R5] di 157.700 t/a, rifiuti speciali non pericolosi	€ 111.864,56.=
Totale	€ 176.860,72.=

(*) L'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva (R13) dei rifiuti è subordinata al loro avvio al recupero entro 6 mesi dall'accettazione presso l'impianto.

Fatto rilevare che l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti autorizzate, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, con il presente provvedimento è subordinato alla formale accettazione, da parte della Città Metropolitana di Milano, della garanzia finanziaria;

Ricordato che le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento possono essere svolte esclusivamente se coperte da idonea e valida garanzia finanziaria;

Visti e richiamati:

- gli artt. 43 e 44 del vigente regolamento sull' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Città metropolitana di Milano;
- gli artt. 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana di Milano;
- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Città metropolitana di Milano di cui alla Deliberazione del Consiglio metropolitano R.G. n. 6/2017 del 18/01/2017;
- i contenuti del Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città metropolitana di Milano e relative modifiche e integrazioni di cui alla Deliberazione del Consiglio metropolitano R.G. n. 5/2017 del 18/01/2017;
- le Direttive nn. 1 e 2 ANTICORR/2013 del Segretario Generale.

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano R.G. 59/2016 del 15/12/2016 atti n. 288032/5.3/2016/5 avente ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2016 e contestuale riequilibrio del bilancio ai sensi dell'art. 193 del d.lgs 18/8/2000 nr. 267 e dell' articolo 1 commi 756-758 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016)";
- il Decreto del Sindaco Metropolitano R.G. 315/2016 del 20/12/2016 atti n. 292650/5.4/2016/9, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2016.

Dato atto che il presente provvedimento è privo di riflessi finanziari di spesa.

Richiamato il PEG 2016 - Obiettivo n.14531 - Programma AA009;

Ritenuta la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate.

Ritenuto di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, per i titoli di diretta competenza e di proporre al SUAP di Milano l'inserimento del presente Atto nel provvedimento di rilascio che dovrà tener conto anche del titolo relativo all'impatto acustico.

AUTORIZZA

ai fini dell'inserimento nel motivato Provvedimento di conclusione del procedimento che verrà adottato dal SUAP del Comune Milano il rilascio della presente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, per l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, per emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e per scarico delle acque domestiche e meteoriche sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo all'Impresa Co.r.met S.r.l. con sede legale in via Campazzino n. 55/E nel comune di Milano ed insediamento in via Cascina Belcasule n. 16/18, alle condizioni e prescrizioni di cui alla nota per gestione rifiuti prot. CMMI n. 47702 del 23/02/2017, unita all'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 e alla "planimetria con rappresentati i macchinari e le aree di gestione rifiuti", alla nota per emissioni in atmosfera prot. n.224986 del 29/09/2016 e alla nota per scarico delle acque prot. n.12363 del 20/01/2016, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché alle condizioni e prescrizioni sopraindicate e a quelle sottoriportate:

1) la garanzia finanziaria che l'Impresa Co.R.Met S.r.l. dovrà versare a favore della Città Metropolitana di Milano relativamente all'attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, in base alla vigente regolamentazione regionale è determinata, come ammontare totale, in € **176.860,72.=**, calcolata con il seguente criterio:

<i>Operazione</i>	<i>Importo garanzia finanziaria</i>
Messa in riserva [R13] di 3.680 mc di rifiuti non pericolosi	€ 64.996,16.= (*)
Recupero [R3, R4, R5] di 157.700 t/a, rifiuti speciali non pericolosi	€ 111.864,56.=
Totale	€ 176.860,72.=

(*) L'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva (R13) dei rifiuti è subordinata al loro avvio al recupero entro 6 mesi dall'accettazione presso l'impianto.

La garanzia finanziaria deve essere prestata ed accettata dalla Città Metropolitana di Milano in conformità con quanto stabilito dal presente atto e dalla d.g.r. n. 45274 del 24.09.1999, come integrata dalle dd.g.r. nn. 48055 del 4.02.2000, 5964 del 2.08.2001 e 19461 del 19.11.2004, con validità temporale, come stabilito dall'art. 3, comma 6, del d.P.R. 59/2013, di quindici (15) anni più uno (1), partendo dalla data di notifica del provvedimento all'Impresa, a cura dello sportello SUAP del Comune territorialmente competente;

- 2) la mancata presentazione, all'Autorità competente, entro e non oltre 90 giorni dalla data di notifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, della garanzia finanziaria ovvero la difformità della stessa dall'Allegato B alla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004, comporta la revoca, previa diffida, del presente provvedimento;
- 3) la Società dovrà provvedere a trasmettere periodicamente le attestazioni di vigenza della Certificazione Ambientale. Entro 30 giorni dall'eventuale scadenza, revoca, decadenza o mancata presentazione delle attestazioni di verifica positiva della Certificazione EMAS qualora non rinnovata o al venir meno della validità della stessa, l'Impresa dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia finanziaria al valore intero;
- 4) l'inizio dell'attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, autorizzata con il presente provvedimento, è subordinata:
 - alla formale accettazione, da parte della Città Metropolitana di Milano, della sopraindicata garanzia finanziaria;
 - al pagamento del diritto annuale di iscrizione al Registro provinciale delle imprese che effettuano le attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 comma 3, del D.Lgs. 152/06, secondo gli importi stabiliti dal d.m. 350/98;
- 5) le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento possono essere svolte esclusivamente se coperte da idonea e valida garanzia finanziaria.

La presente autorizzazione avrà la durata di quindici anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del S.U.A.P. competente del presente titolo, che ne darà comunicazione anche alla Città metropolitana di Milano, dando atto l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 59/2013.

Il presente provvedimento sostituisce le preesistenti autorizzazioni settoriali per le matrici ambientali di cui all'oggetto a far data dal rilascio da parte del SUAP.

Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico-sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro.

Ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 s.m.i., l'esercizio delle attività di controllo, per la verifica del rispetto delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento e relativi Allegati Tecnici saranno effettuate da Città Metropolitana di Milano e ARPA Lombardia – Dipartimento competente per territorio.

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento amministrativo finalizzato all'assunzione del presente atto è il Dott. Giuseppe Bono - responsabile del "Servizio Gestione Procedimenti AUA".

Ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs 196/03, i dati personali comunicati saranno oggetto da parte della Città Metropolitana di Milano di gestione cartacea ed informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento. Il Titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di Milano nella persona del Sindaco Metropolitano; il Responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy è l'Arch. Giovanni Roberto Parma – Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia, ai sensi dell' art. 29 del D.L.gs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. "Codice di protezione dei dati personali".

Il presente provvedimento viene inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano.

Si attesta che il Direttore dell'Area ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo, nel procedimento come previsto dalla L. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento dell'Ente.

Si dà atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPC 2017-2019 a rischio medio e che sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento Sistema controlli interni ed è stato rispettato quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per la Città Metropolitana di Milano e dalle Direttive interne.

Per quanto riguarda infine il rispetto dei termini prescritti dalla legge, si attesta che il termine è stato rispettato avendo dato atto delle cause di sospensione sopra indicate.

Il presente provvedimento è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line nei termini di legge e si provvede alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", al fine di assolvere ad un obbligo di pubblicazione ulteriore rispetto a quelli previsti dal D.Lgs. 33/2013, quale obiettivo strategico definito dall'Ente con il "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" della Città metropolitana di Milano riferito al triennio 2017 - 2019 (PTPCT 2017-2019)".

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 della legge 07.08.90 n. 241 e s.m.i., si comunica che contro il presente atto può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 gg. oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data della notifica.

**Il Direttore del Settore
Qualità dell'aria, rumore ed energia
Arch. Giovanni Roberto Parma**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Si dà atto che l'imposta di bollo, ai sensi del DPR 642/72, come modificato all'art 3 c. 1 bis dell'annessa tariffa dalla L. 147/13, sarà richiesta dal SUAP competente ai fini del rilascio della presente autorizzazione e dei relativi allegati.

L'istante si farà carico della conservazione delle marche da bollo in originale debitamente annullate.

Responsabile dell'istruttoria: Maria Rita Zanini

Data 23/02/2017
Prot. n. 0047702
Atti: 9.3/2015/754

RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA: Endoprocedimento - Rifiuti (ex art. 216 del D.Lgs. 152/06)
Settore Rifiuti, Bonifiche e A.I.A. - Servizio Coordinamento Tecnico Rifiuti

Oggetto: Co.r.met S.r.l. - con sede legale ed insediamento in Milano rispettivamente in Via Campazzino n. 55/e ed in Via Cascina Belcasule n. 16/18. Nuova Autorizzazione Unica Ambientale ex d.P.R. 59/2013 su impianto esistente.

1. ANAGRAFICA

CIP (Codice Identificativo Pratica)	Non ancora attivo
-------------------------------------	-------------------

2. ISCRIZIONE REGISTRO RECUPERATORI EX ART. 216, COMMA 3, D.LGS. 152/06 E DESCRIZIONE OPERAZIONI DI RECUPERO AUTORIZZATE

3. l'Impresa è iscritta, fino alla data di scadenza dell'Autorizzazione Unica Ambientale, al n. MI001250 del Registro recuperatori, tenuto ai sensi dell'art. 216, comma 3, del D.Lgs. 152/06, per lo svolgimento dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi di cui al d.m. 5.02.1998, limitatamente alle sottoriportate tipologie, CER, volumi e quantità:

Tipologia	Descrizione	CER	Attività autorizzate	Quantità		
				mc (*)	t/a (*)	mc/a (*)
1.1	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi.	150101, 150105, 150106, 200101	R3/R13	40	1.000	5.000
2.1	Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro: rottami di vetro.	101112, 150107, 160120, 170202, 191205, 200102	R5/R13	50	4.000	4.000
3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti identificati dai codici 100299 e 120199.	100210, 120101, 120102, 150104, 160117, 170405, 190102, 190118, 191202, 200140	R4/R13	50	10.000	25.000
3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici 100899 e 120199.	110501, 120103, 120104, 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002, 191203, 200140	R4/R13	40	700	1.400
5.8	Spezzoni di cavo di rame ricoperto.	160118, 160122, 160216, 170401, 170411	R13	20	170	340
6.1	rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei	020104, 150102, 170203, 191204, 200139	R13	40	1.000	5.000

Tipologia	Descrizione	CER	Attività autorizzate	Quantità		
				mc (*)	t/a (*)	mc/a (*)
	contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici					
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali	101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904, 200301	R5/R13	2.000	120.000	120.000
7.3	Sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti.	101201, 101206, 101208	R5/R13	40	2.000	2.000
7.6	Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo.	170302, 200301	R5/R13	100	20.000	20.000
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali	101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904, 200301	R13	1.000	120.000	120.000
7.31-bis	Terre e rocce di scavo	170504	R13	200	70.000	70.000
9.1	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno.	030101, 030105, 150103, 170201, 191207, 200138, 200301	R13	100	5.000	20.000

(*) Qualora l'attività autorizzata si riferisca esclusivamente ad operazioni di messa in riserva (R13), il volume (mc) indicato è quello massimo fisicamente stoccabile presso il sito, mentre la quantità/volume annua (mc/a e t/a) indicata deve intendersi massima annua che è possibile ritirare in stoccaggio provvisorio dall'impianto; nel caso invece che sia autorizzata, oltre alla messa in riserva (R13) anche il recupero (Rx), il volume (mc) indicato è quello massimo fisicamente stoccabile presso il sito, mentre la quantità/volume annua (mc/a e t/a) indicata deve intendersi il massimo annuale trattabile presso l'insediamento.

3.1 l'attività svolta presso l'impianto, con riferimento alle tipologie di cui all'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998, consiste in:

3.1.1 Tipologia 1.1 - Attività di recupero [1.1.3 - lett. b)]: messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria per l'industria cartaria mediante selezione, eliminazione di impurezze e di materiali contaminati, compattamento in conformità alle seguenti specifiche:

- impurezze quali metalli, sabbie e materiali da costruzione, materiali sintetici, vetro, carte prodotte con fibre sintetiche, tessuti, legno, nonché altri materiali estranei, max 1% come somma totale;
- carta carbone, carte bituminate assenti;
- formaldeide non superiore allo 0,1% in peso, fenolo non superiore allo 0,1% in peso;
- PCB + PCT < 25 ppm.

L'operazione di recupero [R3] comprende una selezione/cernita/separazione manuale di eventuali materiali estranei ed una lavorazione che comprende operazioni di triturazione e di imballaggio di rifiuto cartaceo in blocchi di materia prima secondaria di carta. La separazione/cernita di eventuale materiale estraneo dalla carta viene effettuata manualmente e comporta anche una selezione merceologica dei vari tipi di carta e cartone.

Caratteristiche dei prodotti ottenuti [1.1.4 - lett. b]): dal ciclo di recupero si ottengono materie prime secondarie per l'industria cartaria rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643;

- 3.1.2 Tipologia 2.1 - Attività di recupero [2.1.3 - lett. c]):** c) messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, per la formazione di rilevati e sottofondi stradali, riempimenti e colature, come strato isolante e di appoggio per tubature, condutture e pavimentazioni anche stradali e come materiale di drenaggio, mediante cernita manuale, vagliatura, frantumazione e/o macinazione, separazione metalli magnetici, asportazione dei materiali leggeri, separazione automatica metalli non magnetici, separazione automatica corpi opachi, analisi del contenuto in metalli pesanti, e verifica dei limiti di cui al test di cessione effettuato sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5].

Caratteristiche dei prodotti ottenuti [2.1.4 -lett b]): c) materie prime secondarie per l'edilizia.

- 3.1.3 Tipologia 3.1 - Attività di recupero [3.1.3 - lett. c]):** messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione eventuale, trattamento a secco o a umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]:

- oli e grassi <0,1% in peso;
- PCB e PCT <25 ppb;
- inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati max 1% in peso come somma totale;
- solventi organici <0,1% in peso;
- polveri con granulometria <10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
- non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

Le operazioni di selezione e cernita vengono effettuate manualmente e seguono operazioni di cesoiamento/pressatura per mezzo di pressa/cesoia meccanica;

Caratteristiche dei prodotti ottenuti [3.1.4 - lett. c]): dal ciclo di recupero si ottengono materie prime seconde/End of Waste per l'industria metallurgica conformi alle specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 333/2011 [rottami metallici ferrosi];

- 3.1.4 Tipologia 3.2 - Attività di recupero [3.2.3 - lett c]):** messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione eventuale, trattamento a secco o a umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]:

- oli e grassi <2% in peso;
- PCB e PCT <25 ppb;

- inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati <5% in peso come somma totale;
- solventi organici <0,1% in peso;
- polveri con granulometria <10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
- non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

Le operazioni di selezione e cernita vengono effettuate manualmente e seguono operazioni di cesoiamento/pressatura per mezzo di pressa/cesoia meccanica;

Caratteristiche dei prodotti ottenuti [3.2.4 - lett. c): dal ciclo di recupero si ottengono materie prime seconde/End of Waste per l'industria metallurgica conformi alle specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI e nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti (UE) n. 333/2011 [rottami metallici ferrosi] e n. 715/2013 [rottami di rame];

- 3.1.5 Tipologia 7.1 - Attività di recupero 7.1.3 - lett. a):** messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al d.m. 5/02/1998 [R5]. Il ciclo di recupero deve ottenere materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'Allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 [7.1.4];
- 3.1.6 Tipologia 7.3 - Attività di recupero 7.3.3 - lett. b):** frantumazione, vagliatura; eventuale miscelazione con materia prima inerte nell'industria lapidea [R5].
- Caratteristiche dei prodotti ottenuti [7.3.4 - lett. b):** materiale lapideo nelle forme usualmente commercializzate.
- 3.1.7 Tipologia 7.6 - Attività di recupero 7.6.3 - lett. c):** produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al d.m. 5/02/1998 [R5]. Il ciclo di recupero deve ottenere materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate [7.6.4 - lett. b)].
- 3.1.8 Tipologia 5.78:** messa in riserva di rifiuti [R13] con lavorazione meccanica e manuale per asportazione del rivestimento; [...] per sottoporla all'operazione di recupero nell'industria metallurgica e recupero della frazione plastica e in gomma nell'industria delle materie plastiche;
- 3.1.9 Tipologie: 6.1, 7.1, 7.31-bis, 9.1:** messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi da sottoporre esclusivamente a stoccaggio provvisorio prima dell'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati, mantenendo in uscita il medesimo CER utilizzato in ingresso.

4. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- 4.1** le operazioni di messa in riserva [R13] e di recupero [R3, R4, R5] dei rifiuti non pericolosi, ivi compreso il deposito dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto, dovranno essere effettuate esclusivamente nelle aree dedicate ed individuate nella Tavola n. 1 "planimetria con rappresentati i macchinari e le aree di gestione rifiuti" dis. 03265021 dell'08/02/2016 parte

integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale, nel rispetto dei volumi/quantitativi massimi autorizzati;

- 4.2** i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (m.p.s.), devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione; deve essere garantita tracciabilità dei vari flussi dalla ricezione al conferimento presso terzi;
- 4.3** sui rifiuti in ingresso costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi deve essere garantita la sorveglianza radiometrica, così come stabilito dal decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e nel rispetto delle modalità stabilite dall'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 56671 del 20.06.1997 e relativi allegati (B.U.R.L. n. 29 del 14 luglio 1997) o di successive regolamentazioni regionali e nel rispetto delle norma UNI 10897:2013;
- 4.3.1** nell'eventualità che durante le fasi di accettazione dei rifiuti la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure predisposte secondo quanto previsto dai D.Lgs. 230/95 e 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 52/07, dando immediata comunicazione agli Enti competenti;
- 4.4** il recupero [R4] dei rottami (rifiuti) rientranti nei regolamenti (UE) n. 333/2011, (UE) n. 715/2013 per l'ottenimento di materiali (EoW) che hanno cessato la qualifica di rifiuto, è subordinato alle seguenti condizioni:
- 4.4.1** l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi e dall'alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011, dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del suddetto regolamento comunitario, che deve essere stato redatto dall'Impresa per poter effettuare le operazioni di recupero [R4] di tali rifiuti presso l'impianto, completo di attestazione di conformità rilasciato da organismo preposto riconosciuto (art. 6, comma 5), atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 dello stesso regolamento;
- 4.4.2** l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami di rame rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 715/2013 del Consiglio del 25 luglio 2013, dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 5 del suddetto regolamento comunitario che dovrà essere redatto dall'Impresa per poter effettuare le operazioni di recupero [R4] di tali rifiuti presso l'impianto, completo di attestazione di conformità rilasciato da organismo preposto riconosciuto (art. 5, comma 5), atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3 dello stesso regolamento;
- 4.4.3** sino ad ottenimento e trasmissione alla Città Metropolitana di Milano, al Comune ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano territorialmente competente dei sistemi di gestione validati da organismi di certificazione come previsto dal regolamento dal regolamento (UE) n. 715/2013 del Consiglio del 25 luglio 2013, o in caso di perdita di detti requisiti, le tipologie di metalli ferrosi e non ferrosi, di alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio ed i rottami di rame rientranti negli stessi, manterranno la qualifica di rifiuti; pertanto presso l'impianto potrà essere svolta su tali rifiuti esclusivamente la messa in riserva [R13], a condizione che la presente autorizzazione consenta anche lo svolgimento della sola attività di stoccaggio provvisorio conto terzi e non di detta operazione al servizio di quella di recupero [R4, R5];
- 4.4.4** per tutte le altre tipologie di rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi non rientranti nei regolamenti (UE) n. 333/2011 e (UE) n. 715/2013 per l'ottenimento di materie prime secondarie (m.p.s.), il recupero [R4] è comunque subordinato alla completa osservanza di

quanto previsto nelle specifiche tipologie 3.1 e 3.2 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998;

- 4.4.5** ogni partita di rottami metallici (UE) 715/2013 del 25.07.2013, che hanno cessato la qualifica di rifiuti (EoW), al momento dell'invio ai detentori successivi dovrà essere altresì accompagnata dalla dichiarazione di conformità predisposta dal produttore (gestore impianto) secondo il modello previsto rispettivamente dall'allegato III o dall'allegato II ai sopraccitati regolamenti comunitari; per le m.p.s. la tracciabilità dovrà invece essere garantita con le documentazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasporto di merci;
- 4.5** i rifiuti identificati con i CER 150105 e 150106, rientranti nella tipologia 1.1 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998, possono essere ritirati e sottoposti a messa in riserva [R13] e recupero [R3] a condizione che gli stessi siano costituiti da rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati (composti da soli tali materiali), anche di imballaggi, nel rispetto altresì delle limitazioni imposte al punto 1.1.b), rientranti nella voce "impurezze". Pertanto è vietato il ritiro di rifiuti di imballaggi in più materiali diversi (poliaccoppiati con plastica e/o alluminio, plastica, legno, metalli, ecc.) da quelli precedentemente identificati;
- 4.6** i macchinari impiegati per il trattamento dei rifiuti vengono autorizzati come fissi e quindi non possono essere spostati dalla specifica area di lavorazione (R5) definita da progetto ed approvata con il presente provvedimento; gli impianti di trattamento devono essere quelli indicati nella documentazione agli atti a corredo dell'istanza;
- 4.7** l'accettazione dei rifiuti provenienti da demolizione e costruzione ivi comprese le terre e rocce da scavo (CER 170107, 170802, 170504 e 170904), potrà avvenire solo se accompagnata da analisi di classificazione, comprensiva del parametro amianto, attestante la non pericolosità della partita di rifiuti conferita;
- 4.8** i rifiuti con CER 170504 "terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503*", non potranno essere ritirati qualora posseggano una concentrazione di contaminanti superiori ai limiti della colonna B dell'Allegato n. 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e comunque che provengano da siti contaminati e/o di bonifica;
- 4.9** l'Impresa dovrà sempre tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti di controllo:
- 4.9.1** originale dell'attestazione, in corso di validità, rilasciata da organismo preposto riconosciuto, atta a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011;
 - 4.9.2** originale dell'attestazione, in corso di validità, rilasciata da organismo preposto riconosciuto, atta a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 5 del regolamento (UE) n. 715/2013 del Consiglio del 25 luglio 2013;
 - 4.9.3** le norme tecniche di settore (CECA, AISI, CAEF, UNI, ecc.) per le materie prime secondarie in uscita ottenute da recupero di rifiuti non rientranti nel campo di applicazione dei regolamenti (UE) 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011 e (UE) 715/2013 del Consiglio del 25 luglio 2013;
 - 4.9.4** procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, predisposta secondo quanto previsto dai D.Lgs. 230/95 e 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 52/07, anche in osservanza della regolamentazione regionale in materia, la quale dovrà essere mantenuta aggiornata;

- 4.9.5 le norme tecniche di settore (UNI - EN 643) per le materie prime secondarie in uscita ottenute da recupero di rifiuti;
- 4.9.6 le norme tecniche di settore (Allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205) per le materie prime secondarie per l'edilizia ottenute da recupero di rifiuti;
- 4.9.7 attestazioni relative alla marcatura CE o di altre regolamentazioni in materia delle materie prime ottenute dalle operazioni di recupero (R5) in base al loro utilizzo;
- 4.9.8 rapporti di prova relativi all'esecuzione del test di cessione condotto secondo il metodo in Allegato 3 al d.m. 5/02/1998, sui *materiali da costruzione nelle forme usualmente commercializzate* ottenuti dall'operazione di recupero R5 (7.6.3 lett. c) dei rifiuti appartenenti alla tipologia 7.6;

5. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI

L'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, unito al presente a costituirne parte integrante, contiene le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
Dr. Piergiorgio Valentini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile dell'istruttoria: Ing. Elena Airaghi

Data 10/08/2017

Protocollo 0194453/2017 fasc. 9.3\2015\754
Citare sempre il fascicolo nelle eventuali risposte

Pagina 1

Spett.le
CO.R.MET. S.R.L.
cormetsrl@secmail.it

Spett.le
Elba Assicurazioni S.p.A.
elbassicurazioni@pec.elbassicurazioni.it

e, p.c.
Allo Sportello Unico per le Attività Produttive S.U.A.P.
di Milano
aua.suapmilano@pec.it

Spett.le
Comune di Milano
Settore Attuazione Politiche Ambientali
Ufficio emergenze ambientali
AttuazionePoliticheAmbiente@cert.comune.milano.it

Spett.le
A.R.P.A. - Dipartimento di Milano
U.O. Rifiuti
dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: D.Lgs. 59/2013 Autorizzazione Unica Ambientale, RG. 1852/2017 del 2/03/2017 rilasciata dal SUAP di Milano in data 30/3/2017, protocollo SUAP n. [iride]173810 [prot]2017/129666, all'Impresa Co.r.met S.r.l. - con sede legale ed insediamento in Milano rispettivamente in Via Campazzino n. 55/e ed in Via Cascina Belcasule n. 16/18. Accettazione fidejussione n. 1079297-090 del 22/06/2017 emessa da Elba Assicurazioni S.p.A., prestata a fronte dell'Autorizzazione Unica Ambientale RG. 1852/2017 del 2/03/2017.

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale RG. 1852/2017 del 2/03/2017 avente ad oggetto *“Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, per emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e per scarico delle acque domestiche e meteoriche sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo all'impresa Co.r.met S.r.l. con sede legale in via Campazzino n. 55/E nel comune di Milano ed insediamento in via Cascina Belcasule n. 16/18 nel comune di Milano”*, rilasciata dal SUAP di Milano in data 30/3/2017 (protocollo SUAP n. [iride]173810 [prot]2017/129666).

Vista la garanzia finanziaria n. 1079297-090 del 22/06/2017 emessa da Elba Assicurazioni S.p.A. acquisita agli atti della Città Metropolitana in data 26/06/2017 (prot. n. 153244).

Vista la nota di riscontro del Settore Rifiuti, bonifiche e A.I.A. del 7/08/2017 (prot.n. 190735).

Data 10/08/2017

Protocollo 0194453/2017 fasc. 9.3\2015\754

Pagina 2



Città
metropolitana
di Milano

Preso atto quindi che la sopracitata polizza fidejussoria, è conforme alle disposizioni indicate dalla D.G.R. 19.11.2004 n. 7/19461, le stesse vengono accettate dalla scrivente Città Metropolitana.

Si da atto che la presente nota viene trasmessa all'Impresa Co.r.met S.r.l. ed agli altri soggetti in indirizzo per essere conservata, in allegato alla Autorizzazione Unica Ambientale RG. 1852/2017 del 2/03/2017, a comprova dell'efficacia, a tutti gli effetti, del provvedimento stesso e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo.

Cordiali saluti.

Per
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE PROCEDIMENTI A.U.A
Dott. Giuseppe Bono
il
IL DIRITTORE DEL SETTORE
QUALITA' DELL'ARIA, RUMORE ED ENERGIA
Arch. Giovanni Roberto Parma

Normativa di riferimento:

D.P.R. 59/2013, D.Lgs. 152/06, L. 241/90

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Città Metropolitana di Milano

Settore qualità dell'aria, rumore ed energia

Viale Piceno , 60 - 20129 Milano. tel: 02 7740.1 pec: protocollo@pec.cittametropolitana.milano.it

Responsabile del procedimento:

Dott. Giuseppe Bono, tel: 02 7740.3970 , email: g.bono@cittametropolitana.mi.it

Responsabile dell'istruttoria (al quale rivolgersi per informazioni sull'istruttoria della pratica):

Dott.ssa Vega Mazzoleni, tel: 02 7740.6746, email: v.mazzoleni@cittametropolitana.mi.it



Fascicolo 9.3\2015\754

Citare sempre il fascicolo nelle eventuali risposte

Pagina 1

Spett.le

Area tutela e valorizzazione ambientale

Settore aria, rumore ed energia

Servizio A.U.A.

c.a. G. Bono

Oggetto: Co.r.met S.r.l. - con sede legale ed insediamento in Milano rispettivamente in Via Campazzino n. 55/e ed in Via Cascina Belcasule n. 16/18, con accesso da Via Ferrai n. 33P01. Autorizzazione Unica Ambientale ex d.P.R. 59/2013 di R.G. n. 1852/2017 prot. 53329/2017 del 2/03/2017.

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale presentata dall'Impresa Co.r.met S.r.l. in data 31/10/2018 (prot. n. 0252121) integrata con note del 21/12/2018 (prot. n. 0297124), del 11/01/2019 (prot. n. 0006872), del 06/02/2019 (prot. n. 029877), consistente nella:

- rinuncia all'attività R5 sulla tipologia 7.6 (CER 170302 e 200301) a seguito dell'entrata in vigore del DM 28/03/2018 n. 69. A fronte di tale rinuncia, la quantità ed il volume annui precedentemente autorizzati come massimo annuale trattabile della tipologia 7.6 (20.000 t/a - 20.000 mc/a) verrebbe ad essere in parte "ridistribuita" sulla tipologia 7.3. mentre l'Impresa rinuncia all'eccedenza non ridistribuita. Rimane comunque invariato il volume massimo di rifiuti in stoccaggio temporaneo.
- modifica del layout impiantistico per garantire la nuova viabilità interna all'impianto a fronte della realizzazione del nuovo accesso da Via Virgilio Ferrari (rif. Autorizzazione Paesaggistica Comune di Milano PG 10051/2017 del 10/01/2017; Autorizzazione Paesaggistica Città Metropolitana di Milano R.G. n. 2690/2017 del 27/03/2017; CILA PG 240077/2017 del 24/05/2017) come evidenziato nell'elaborato grafico allegato e conseguente adeguamento delle reti di scarico acque reflue; in relazione a ciò l'Impresa chiede contestualmente di indicare come punto di accesso all'impianto Via Ferrari 33P01
- dismissione VAGLIO REV GSV 35; come già indicato con comunicazione PEC del 19/12/2013, presso l'impianto l'uso di tale attrezzatura era *alternativa* all'utilizzo del VAGLIO SGROSSATORE TEREX FINLAY. La dismissione del REV GSV 35, quindi, non inficia l'esecuzione delle fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate richieste dall'Allegato 1, Sub. 1, tip. 7.1.3 lett. a) del DM 05/02.98 e s.m.i.

Tutto ciò premesso, si rileva, ai sensi della d.g.r. 3827 del 14/07/2015, che la stessa si configura quale modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ex d.P.R. 59/2013, recante R.G. n. 1852/2017 prot. 53329/2017 del 2/03/2017, rilasciata alla Società Co.r.met S.r.l. dal SUAP del Comune di Milano in data 30/3/2017 (protocollo SUAP n. [iride]173810 [prot]2017/129666).

Conseguentemente la Tabella di cui al punto 3. contenuta nell'allegato tecnico datato 12/09/216 (prot. n. 206318) parte integrante dell'AUA R.G. n. 1852/2017 prot. 53329/2017 del 2/03/2017 risulta così modificata:

Tipologia	Descrizione	CER	Attività autorizzate	Quantità		
				mc (*)	t/a (*)	mc/a (*)
1.1	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi.	150101, 150105, 150106, 200101	R3/R13	40	1.000	5.000
2.1	Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro: rottami di vetro.	101112, 150107, 160120, 170202, 191205, 200102	R5/R13	50	4.000	4.000



Tipologia	Descrizione	CER	Attività autorizzate	Quantità		
				mc (¹)	t/a (¹)	mc/a (¹)
3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti identificati dai codici 100299 e 120199.	100210, 120101, 120102, 150104, 160117, 170405, 190102, 190118, 191202, 200140	R4/R13	50	10.000	25.000
3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici 100899 e 120199.	110501, 120103, 120104, 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002, 191203, 200140	R4/R13	40	700	1.400
5.8	Spezzoni di cavo di rame ricoperto.	160118, 160122, 160216, 170401, 170411	R13	20	170	340
6.1	rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	020104, 150102, 170203, 191204, 200139	R13	40	1.000	5.000
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali	101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904, 200301	R5/R13	2.000	120000	120000
7.3	Sfidi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti.	101201, 101206, 101208	R5/R13	40	9000	9000
7.6	Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo.	170302, 200301	R13	100	5200	5200
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali	101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904, 200301	R13	1.000	67360	67360
7.31-bis	Terre e rocce di scavo	170504	R13	200	47760	47760
9.1	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno.	030101, 030105, 150103, 170201, 191207, 200138, 200301	R13	100	5.000	20.000

(¹) Qualora l'attività autorizzata si riferisca esclusivamente ad operazioni di messa in riserva (R13), il volume (mc) indicato è quello massimo fisicamente stoccabile presso il sito, mentre la quantità/volume annua (mc/a e t/a) indicata deve intendersi massima annua che è possibile ritirare in stoccaggio provvisorio dall'impianto; nel caso invece che sia autorizzata, oltre alla messa in riserva (R13) anche il recupero (Rx), il volume (mc) indicato è quello massimo fisicamente stoccabile

presso il sito, mentre la quantità/volume annua (mc/a e t/a) indicata deve intendersi il massimo annuale trattabile presso l'insediamento.

Si rileva che la modifica di cui sopra non comporta l'aggiornamento dell'importo della garanzia fideiussoria prestata ai sensi della d.g.r. 19461/2004.

Ciò premesso si esprime parere favorevole alla presa d'atto della modifica che consiste nella rideterminazione dei quantitativi di rifiuti che é possibile sottoporre a recupero per alcune tipologie, come sopra riportato, nella sostituzione della planimetria dovuta alla contestuale riorganizzazione del sito, e precisamente la Tavola n. 1 con oggetto "Planimetria con rappresentati i macchinari e le aree di gestione rifiuti" dis. 03265021 dell'08/02/2016" con quella identificata come Tavola n. 1 avente oggetto "Planimetria con rappresentati le aree di gestione rifiuti, la rete di scarico acque ed i punti di emissione in atmosfera" dis. 19-00655 di gennaio 2019 unita alla presente.

Cordiali saluti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
Dr. Piergiorgio Valentini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Città Metropolitana di Milano

Settore rifiuti e bonifiche

V.le Piceno, 60 - 20129 Milano - Tel: 027740.3763/3807- pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Responsabile del procedimento:

Dr. Piergiorgio Valentini, tel: 02 7740.6265, email: p.valentini@cittametropolitana.mi.it

Responsabile dell'istruttoria (al quale rivolgersi per informazioni sull'istruttoria della pratica):

Elena Airaghi, tel: 02 7740.3908, email: el.airaghi@cittametropolitana.mi.it

Sportello Unico per le Attività Produttive (art. 38 L133/2010)
Comunicazione pratica SUAP (art. 6 allegato tecnico DPR 160/2010)

SUAP Comune di Milano
Identificativo nazionale SUAP: 280

Protocollo: REP_PROV_MI/MI-SUPRO/0706630 del 29/08/2025

BONFANTI ANDREA

BNFNDR77L08D416I

Oggetto: Comunicazione SUAP pratica n.08500390151-20032025-1130 - SUAP 280 - 08500390151 CO.R. MET. S.R.L.

La seguente comunicazione Le è stata inviata dallo sportello SUAP del comune di MILANO relativamente alla pratica n.08500390151-20032025-1130.

SUAP mittente: Sportello n.280 - SUAP Comune di Milano

Pratica: 08500390151-20032025-1130

Impresa: 08500390151 - CO.R.MET. S.R.L.

Protocollo Registro Imprese:

Protocollo pratica: REP_PROV_MI/MI-SUPRO 0270859/21-03-2025

Protocollo della comunicazione: REP_PROV_MI/MI-SUPRO 0706630/29-08-2025.

Adempimenti presenti nella pratica:

- Comunicazione di Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale

Si ricorda inoltre che i formati ammessi per gli allegati alle pratiche SUAP sono i seguenti:

pdf; pdf.p7m; xml; dwf; dwf.p7m; svg; svg.p7m; jpg; jpg.p7m

Pertanto sia i documenti che gli uffici SUAP allegano a comunicazioni effettuate tramite la Scrivania Virtuale, sia i documenti trasmessi da imprese, intermediari ed enti terzi ai SUAP tramite PEC, devono rispettare tali formati.

Spett.le Impresa,

si trasmette in allegato la Modifica Non Sostanziale dell'AUA rilasciata da Città Metropolitana di Milano, in esito all'istanza in oggetto indicata.

Si prega di prendere visione delle condizioni e prescrizioni tecniche riportate per la matrice ambientale "esercizio delle operazioni di recupero rifiuti non pericolosi", nel Documento Tecnico prot. CMMI n. 133918 del 16/07/2025 e relativa planimetria che formano parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione, nonché della richiesta di trasmissione, a Città Metropolitana di Milano, della garanzia finanziaria/appendice di polizza, nei termini perentori espressi nell'Autorizzazione allegata.

Si ricorda che il titolare è tenuto all'osservanza delle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo allegato alla presente nota di trasmissione.

Cordiali saluti

Per il Responsabile del SUAP

Dr. Gianfrancesco Vanzelli

L'operatore

Alberto Lana

SUAP di Milano in convenzione con la Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi

IMPRESA RICHIEDENTE

Denominazione:	CO.R.MET. S.R.L.		
Codice fiscale:	08500390151	Provincia sede legale:	MILANO

SUAP Comune di Milano
Identificativo nazionale SUAP: 280

INFORMAZIONI PRATICA

Oggetto:	Variante non sostanziale AUA R.G. 1852/2017 del 02/03/2017 e s.m.i. per adeguamento nuovo
Codice Pratica:	08500390151-20032025-1130

RESPONSABILE SUAP

Cognome:	VANZELLI	Nome:	GIANFRANCESCO
-----------------	----------	--------------	---------------

ALLEGATI PRESENTI

313511-atto-al-suap-cormet.pdf.p7m
313513-466627902-rifiuti-216-Allegato.pdf
313514-466627931-rifiuti-216-Planimetria.pdf.p7m
313514-466627931-rifiuti-216-Planimetria.pdf
313516-Informativa-PMI.pdf
313515-AttoDirigenzialeRG-6808-2025.pdf
313511-atto-al-suap-cormet.pdf
313513-466627902-rifiuti-216-Allegato.pdf.p7m
313512-466627868-Codice-85750-2025.pdf
08500390151-20032025-1130-AUA-Modifica-non-sostanziale-CO.R.MET-signed.pdf

Sportello Unico per le attività produttive svolto in Convenzione dalla Camera di Commercio

Spett.le Impresa
CO.R.MET. S.R.L.
pec@consuleco.com

e p.c. Spett.li
Città metropolitana di Milano – Dipartimento Ambiente
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Comune di Milano

Arpa di Milano
dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

ATO Città Metropolitana di Milano
atocittametropolitanadimilano@legalmail.it

Tramite il portale impresainungiorno.gov.it

OGGETTO: Pratica ID 08500390151-20032025-1130 – Modifica Non Sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per l'impresa CO.R.MET. S.R.L., il cui impianto è ubicato in VIA FERRARI VIRGILIO, 33P01 20141 MILANO (MI), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i.

II RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

PREMESSO CHE

In data 21/03/2025 con prot n. REP_PROV_MI/MI-SUPRO 270859/21/03/2025, con procedimento telematico, è pervenuta l'istanza inoltrata da GASPARE FEDERICO CHIARELLI, in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE dell'Impresa CO.R.MET. S.R.L., (C.F. 08500390151 - P. IVA 08500390151), con sede legale in VIA CAMPAZZINO, 55/E 20141 MILANO (MI) e insediamento produttivo nel Comune di Milano (MI) in VIA CASCINA BELCASULE 16/18;

Con detta istanza veniva richiesta la Modifica Non Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per l'impianto in oggetto, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, relativamente ai seguenti titoli:

- G1) Comunicazione in materia di rifiuti non pericolosi (di cui agli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

CONSIDERATO CHE

la Città Metropolitana di Milano ha rilasciato l'Autorizzazione Dirigenziale R.G. 1852/2017 del 02/03/2017 per l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, per emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e per scarico delle acque domestiche e meteoriche sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo all'Impresa CO.R.MET. S.R.L., con sede legale in VIA CAMPAZZINO, 55/E 20141 MILANO (MI) e insediamento produttivo nel Comune di Milano (MI) in VIA CASCINA BELCASULE 16/18;

PRESO ATTO CHE

la Città Metropolitana di Milano, con atto R.G. 6808/2025 del 29/07/2025, Protocollo 142211/2025, Titolario/Anno/Fascicolo 9.3/2015/754 ha adottato Provvedimento di Modifica Non Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 1852/2017 del 02/03/2017 ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 59/2013, per variazione della matrice ambientale "esercizio delle operazioni di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i." intestato all'Impresa CO.R.MET. S.R.L., con sede legale in VIA CAMPAZZINO, 55/E 20141 MILANO (MI) e insediamento produttivo nel Comune di Milano (MI) in VIA CASCINA BELCASULE 16/18;

TRASMETTE

La Modifica Non Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/2013 all'impresa CO.R.MET. S.R.L. (C.F. 08500390151 - P. IVA 08500390151), con sede legale in VIA CAMPAZZINO, 55/E 20141 MILANO (MI) e insediamento produttivo nel Comune di Milano (MI) in VIA CASCINA BELCASULE 16/18;

COMUNICANDO CHE

1. Viene confermata la validità dell'A.U.A. già adottata dalla Città Metropolitana Di Milano con l'Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 1852/2017 del 02/03/2017, fissata in 15 anni decorrenti dalla data di originaria notifica;
2. I limiti e le prescrizioni che l'impresa è tenuta ad osservare sono quelli indicati nell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al precedente punto 1 e negli acclusi Allegato 1 e Allegato 2, per gli aspetti e i contenuti che non siano espressamente modificati dall'allegata Autorizzazione Dirigenziale;

3. Il provvedimento che dispone la modifica non sostanziale costituisce aggiornamento integrante e sostanziale della sopra menzionata Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 1852/2017 del 02/03/2017 e, pertanto, deve essere conservato ed esibito unitamente a quest'ultima;
4. L'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013, computati in base al criterio di cui al già citato punto 1;
5. Avverso il provvedimento di Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale emessa dalla Città Metropolitana di Milano è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – Regione Lombardia (D. Lgs. n. 104/2010) oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. n. 1199/1971).

Distinti saluti

***Per il Responsabile del SUAP
Il delegato***

Dennis Peretto

 Firmato digitalmente da:
Peretto Dennis Loris
Firmato il 20/08/2025 09:52
Serial Certificate: 3425133
Valido dal 20/03/2024 al
20/03/2027
InfoCamera Qualifier
Electronic Signature v.4

Marca da bollo da € 16,00 assolta con identificativo n. 01120315297951 del 20/08/2025

Area ambiente
e tutela del territorio

Settore qualità dell'aria,
rumore ed energia

Centralino 02 7740 1
www.cittametropolitana.mi.it



Città
metropolitana
di Milano

Fascicolo 9.3\2015\754

Spett.le

Pagina 1

S.U.A.P. Competente

Oggetto: Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 1852/2017 del 02/03/2017 a favore dell'impresa CO.R.MET. S.R.L. - P.I. 08500390151 - con sede legale nel comune di Milano (MI) in via Campazzino n. 55/E e insediamento produttivo nel comune di Milano (MI) in via Cascina Belcasule n. 16/18. Pratica n° 08500390151-20032025-1130.

risposta da indirizzare a: Città metropolitana di Milano - Area Ambiente e Tutela del Territorio - Settore Qualità dell'Aria, Rumore ed Energia - Servizio Gestione procedimenti A.U.A.

Con la presente si trasmettono:

- Provvedimento Dirigenziale in oggetto ai fini del rilascio all'impresa istante.
- “*INFORMATIVA alle piccole e medie imprese*”, da trasmettere unitamente al rilascio dell'Atto, al fine di informare e facilitare l'Impresa ad approcciarsi al tema della diagnosi e dell'efficientamento energetico fornendo riferimenti normativi e strumentali.

Per determinare la decorrenza degli effetti dell'atto, si richiede di comunicare la data di rilascio del provvedimento alla scrivente autorità all'indirizzo PEC protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it, ad ATO (nel caso di scarichi in pubblica fognatura), ARPA e agli altri Enti interessati che codesto SUAP vorrà individuare.

Si comunica che l'imposta di bollo, ai sensi del DPR 642/72, come modificato all'art 3 c. 1 bis dell'annessa tariffa dalla L. 147/13, dovrà essere richiesta dal SUAP competente ai fini del rilascio della presente autorizzazione.

In attesa di riscontro da parte di codesto S.U.A.P. si inviano cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio
Gestione procedimenti A.U.A.

Aurelio Collini

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa in materia di amministrazione digitale)

All. csd

Città metropolitana di Milano
Settore Qualità dell'Aria, Rumore ed Energia
V.le Piceno, n. 60 - 20129 Milano - pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
Responsabile del procedimento: Aurelio Collini tel: 02.7740.3786
e-mail: a.collini@cittametropolitana.milano.it - Responsabile del Servizio Gestione procedimenti A.U.A.



AUTORIZZAZIONE DIRIGENZIALE

Repertorio Generale: 6808/2025 del 29/07/2025
Protocollo: 142211/2025
Titolario/Anno/Fascicolo: 9.3/2015/754
Struttura Organizzativa: SETTORE QUALITÀ DELL'ARIA ED ENERGIA
Dirigente: FELISA MARCO
Oggetto: MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE R.G. N. 1852/2017 DEL 02/03/2017 A FAVORE DELL'IMPRESA CO.R.MET. S.R.L. - P.I. 08500390151 - CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI MILANO (MI) IN VIA CAMPAZZINO N. 55/E E INSEDIAMENTO PRODUTTIVO NEL COMUNE DI MILANO (MI) IN VIA CASCINA BELCASULE N. 16/18. PRATICA N° 08500390151-20032025-1130.

DOCUMENTI CON IMPRONTE:

Testo dell'Atto *Codice_85750_2025.pdf*

d7a357c357308c6894e7fe50343f647297e7e06f68ae113375aedb76b4fd909a

Allegato 1 *rifiuti_216_Allegato.pdf.p7m*

dbbf100394eb773beea87d6a8d5b053f503a15241bac6578e5239f8298a95b25

Allegato 2 *rifiuti_216_Planimetria.pdf.p7m*

7a50c3e48c54f68e582e9a10c588930537c79ff1a88775d3bf46211d4a33b8da



**Città
metropolitana
di Milano**

Area Ambiente e tutela del territorio
Settore Qualità dell'aria ed energia

Autorizzazione Dirigenziale

Fasc. n 9.3/2015/754

Oggetto: Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 1852/2017 del 02/03/2017 a favore dell'impresa CO.R.MET. S.R.L. - P.I. 08500390151 - con sede legale nel comune di Milano (MI) in via Campazzino n. 55/E e insediamento produttivo nel comune di Milano (MI) in via Cascina Belcasule n. 16/18. Pratica n° 08500390151-20032025-1130.

IL DIRETTORE DEL SETTORE QUALITA' DELL'ARIA, RUMORE ED ENERGIA

PREMESSO che con Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 1852/2017 del 02/03/2017 questa Città metropolitana di Milano, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, ha autorizzato l'impresa CO.R.MET. S.R.L. - P.I. 08500390151 - con sede legale nel comune di Milano (MI) in via Campazzino n. 55/E e insediamento produttivo nel comune di Milano (MI) in via Cascina Belcasule n. 16/18 - per l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, per emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e per scarico delle acque domestiche e meteoriche sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo;

EVIDENZIATO che con l'istanza presentata in data 24/03/2025 prot. CMMi n. 56583 e definitivamente completata in data 20/06/2025 prot. CMMi n. 123083 dall'impresa CO.R.MET. S.R.L. - P.I. 08500390151 - con sede legale nel comune di Milano (MI) in via Campazzino n. 55/E e insediamento produttivo nel comune di Milano (MI) in via Cascina Belcasule n. 16/18 - al SUAP di Milano (MI) - ha avuto avvio il procedimento di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 1852/2017 del 02/03/2017 per variazione della matrice ambientale "esercizio delle operazioni di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.";

VISTA la normativa di settore che attribuisce alla Città metropolitana di Milano la competenza autorizzativa in materia di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013;

PRESO ATTO degli elementi di fatto e di diritto, nonché delle risultanze dell'istruttoria dalla quale risulta che:
- con nota datata 16/07/2025 prot. CMMi n. 133918 il Servizio Coordinamento tecnico rifiuti - Settore Rifiuti e Bonifiche ha espresso parere favorevole con le prescrizioni evidenziate nell'unito Documento Tecnico e relativa planimetria che formano parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione;

RILEVATO che dagli esiti dell'istruttoria, l'istanza risulta autorizzabile;

CONSIDERATO che il presente provvedimento viene assunto per le motivazioni di seguito riportate:
- l'istruttoria amministrativa e tecnica ha avuto esito positivo in quanto l'attività dell'impresa subentrante, oggetto dell'istanza, con le relative matrici ambientali da autorizzare risultano coerenti con la disciplina normativa in materia ambientale;

VERIFICATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

RICHIAMATI gli atti di programmazione finanziaria dell'Ente (DUP e Bilancio di previsione), di gestione (PEG), il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ed il codice di comportamento dell'Ente;

VISTO l'art. 107 del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto della Città metropolitana di Milano;

VISTO il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ed il regolamento di contabilità dell'Ente.

AUTORIZZA

il SUAP del Comune di Milano (MI) al rilascio del presente provvedimento di Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 1852/2017 del 02/03/2017 a favore dell'impresa CO.R.MET. S.R.L. - P.I. 08500390151 - con sede legale nel comune di Milano (MI) in via Campazzino n. 55/E e insediamento produttivo nel comune di Milano (MI) in via Cascina Belcasule n. 16/18, alle condizioni e prescrizioni tecniche riportate per la matrice ambientale "esercizio delle operazioni di recupero rifiuti non pericolosi", nel Documento Tecnico prot. CMMI n. 133918 del 16/07/2025 e relativa planimetria che formano parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione.

Si notifica il presente provvedimento al Suap territorialmente competente. Inoltre:

- l'impresa deve trasmettere entro 30 gg la garanzia finanziaria/appendice di polizza, determinata in €320.276,16=, conforme a quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. 19461 del 19/11/2004, con validità temporale pari a quella dell'autorizzazione più un anno, od un deposito cauzionale con le medesime caratteristiche da versarsi sul conto avente il seguente IBAN: IT50V0306901775000099700235, riportando nella causale: "RG dell'autorizzazione - Nome della ditta sede legale ed insediamento - Reale Cauzione", calcolato come di seguito indicato:

- messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi, pari a €208.411,60.= (11.800 mc x €176,62 x 10%);
- recupero (R4, R12) di rifiuti per un quantitativo massimo annuo pari a 144.700 t/a, pari a €111.864,56.=;

- la mancata presentazione, all'Autorità competente, della garanzia finanziaria ovvero la difformità della stessa dall'Allegato B alla d.g.r. n. 19461 del 19/11/2004, comporta la revoca, previa diffida, del presente provvedimento;

- si confermano i contenuti dell'Autorizzazione Unica Ambientale 1852/2017 del 02/03/2017 per le parti non oggetto di questo Provvedimento di modifica non sostanziale nonché la durata di quindici anni dalla data di rilascio del S.U.A.P competente dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 1852/2017 del 02/03/2017, ricordando che l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima come previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;

- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico-sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

- l'esercizio delle attività di controllo, per la verifica del rispetto delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento e relativi Allegati Tecnici saranno effettuate da Città metropolitana di Milano e dai competenti organi di controllo, secondo la normativa vigente.

Da atto che per il presente provvedimento è stata compilata la check-list di cui al regolamento sul sistema dei controlli interni, ed inoltre il presente atto è classificato a rischio alto dalla tabella contenuta nel paragrafo 2.3.5 "Attività a rischio corruzione: mappatura dei processi, identificazione e valutazione del rischio" del PIAO; rispetta gli obblighi e gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali; rispetta il termine di conclusione del procedimento.

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., si comunica che contro il presente atto può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 gg. oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data della notifica.

**IL DIRETTORE DEL
SETTORE QUALITÀ DELL'ARIA, RUMORE ED ENERGIA
Arch. Marco Felisa**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa in materia di amministrazione digitale

Responsabile del procedimento amministrativo finalizzato all'assunzione del presente atto è: Aurelio Collini

Responsabile dell'istruttoria amministrativa: Aurelio Collini

Responsabile dell'istruttoria tecnica: Uffici di competenza

Atti: 9.3/2015/754

RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA: Endoprocedimento - Rifiuti (ex art. 216 del D.Lgs. 152/06)
Settore Rifiuti e Bonifiche - Servizio Coordinamento Tecnico Rifiuti

Oggetto: Co.r.met S.r.l. - con sede legale ed insediamento in Milano rispettivamente in Via Campazzino n. 55/e ed in Via Cascina Belcasule n. 16/18. Variante all'Autorizzazione Unica Ambientale ex d.P.R. 59/2013 RG. n. 1852/2017 del 2/03/2017.

1. ANAGRAFICA

CIP (Codice Identificativo Pratica)	Non ancora attivo
Foglio Catastale	n. 607
Mappali	n. 115, 228, 235, 237
N. Catasto Georeferenziato Rifiuti (CGR)	MI146146

2. ISCRIZIONE REGISTRO RECUPERATORI EX ART. 216, COMMA 3, D.LGS. 152/06 E DESCRIZIONE OPERAZIONI DI RECUPERO AUTORIZZATE

2.1 il progetto in argomento prevede le seguenti modifiche/varianti:

2.1.1 adeguamento al DM 127/2024;

2.1.2 rinuncia al recupero R5 dei codici EER 170802 e 200301 appartenenti alla Tipologia 7.1;

2.1.3 aggiornamento del layout planimetrico;

2.2 l'Impresa è iscritta, fino alla data di scadenza dell'Autorizzazione Unica Ambientale, al n. **MI001250** del Registro recuperatori, tenuto ai sensi dell'art. 216, comma 3, del D.Lgs. 152/06, per lo svolgimento dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi di cui al d.m. 5.02.1998, limitatamente alle sottoriportate tipologie, EER, volumi e quantità:

Tipologia	Descrizione	EER	Attività autorizzate	Quantità		
				mc (³)	t/a (³)	mc/a (³)
EoW	Area di deposito dei rifiuti in attesa di certificazione DM 127/24		R13 in attesa di certificazione	8.000	-	-
EoW	Area di deposito dei rifiuti in attesa di certificazione DM 188/20		R13 in attesa di certificazione	30	-	-
EoW	Area di deposito di rifiuti aventi caratteristiche conformi ai regolamenti comunitari 333/2011 e 715/2013		R13 in attesa di certificazione	60	-	-
EoW caso per caso	Area di deposito dei rifiuti in attesa di certificazione modello Allegato B al DDS 12584 del 23/09/2021		R13 in attesa di certificazione	30	-	-
1.1	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi.	150101, 150105, 150106, 200101	R3/R13	40	1.000	5.000

Tipologia	Descrizione	EER	Attività autorizzate	Quantità		
				mc (^{*)})	t/a (^{*)})	mc/a (^{*)})
2.1	Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro: rottami di vetro.	101112, 150107, 160120, 170202, 191205, 200102	R5/R13	50	4.000	4.000
3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti identificati dai codici 100299 e 120199.	100210, 120101, 120102, 150104, 160117, 170405, 190102, 190118, 191202, 200140	R4/R13	50	10.000	25.000
3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici 100899 e 120199.	110501, 120103, 120104, 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002, 191203, 200140	R4/R13	40	700	1.400
5.8	Spezzoni di cavo di rame ricoperto.	160118, 160122, 160216, 170401, 170411	R13	20	170	340
6.1	rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	020104, 150102, 170203, 191204, 200139	R13	40	1.000	5.000
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali	101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170904	R5/R13	2.000	120000	120000
7.3	Sfidi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti.	101201, 101206, 101208	R5/R13	40	9000	9000
7.6	Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo.	170302, 200301	R13	100	5200	5200
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali	101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904, 200301	R13	1.000	67360	67360
7.31-bis	Terre e rocce di scavo	170504	R13	200	47760	47760
9.1	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno.	030101, 030105, 150103, 170201, 191207, 200138, 200301	R13	100	5.000	20.000

(*) Qualora l'attività autorizzata si riferisca esclusivamente ad operazioni di messa in riserva (R13), il volume (mc) indicato è quello massimo fisicamente stoccabile presso il sito, mentre la quantità/volume annua (mc/a e t/a) indicata deve intendersi massima annua che è possibile ritirare in stoccaggio provvisorio dall'impianto; nel caso invece che sia autorizzata, oltre alla messa in riserva (R13) anche il recupero (Rx), il volume (mc) indicato è quello massimo fisicamente stoccabile presso il sito, mentre la quantità/volume annua (mc/a e t/a) indicata deve intendersi il massimo annuale trattabile presso l'insediamento.

2.3 Attrezzature utilizzate per il trattamento e la movimentazione dei rifiuti:

- pesa;
- impianto di frantumazione McCloskey J40v2 (matr. 78426);
- vaglio sgrossatore Finlay 883;
- pinza frantumatrice;
- pala gommata;
- escavatori;
- ragno semovente;
- spazzatrice;

2.4 l'attività svolta presso l'impianto, con riferimento alle tipologie di cui all'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5/02/1998, consiste in:

2.4.1 **Tipologia 1.1** : rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi [150101] [150105] [150106] [200101]

Provenienza: attività produttive; raccolta differenziata di RU, altre forme di raccolta in appositi contenitori su superfici private; attività di servizio.

Caratteristiche del rifiuto: rifiuti, costituiti da: cartaccia derivante da raccolta differenziata, rifiuti di carte e cartoni non rispondenti alle specifiche delle norme Uni-En 643.

Attività di recupero e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

b) conformi a quanto previsto dal DM 188/20;

2.4.1 **Tipologia 2.1** : imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro [170202] [200102] [150107] [191205] [160120] [101112].

Provenienza: raccolta differenziata in appositi contenitori e/o altre raccolte differenziate; selezione da RSU e/o RAU; attività industriali, artigianali commerciali e di servizi; autodemolizione autorizzate ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.

Caratteristiche del rifiuto: vetro di scarto con l'esclusione dei vetri da tubi raggio-catodici delle lampade a scarica ed altri vetri contaminati da sostanze radioattive e dei contenitori etichettati come pericolosi ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927 e successive modifiche e integrazioni; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

Attività di recupero:

c) messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, per la formazione di rilevati e sottofondi stradali, riempimenti e colmature, come strato isolante e di appoggio per tubature, condutture e pavimentazioni anche stradali e come materiale di drenaggio, mediante cernita manuale, vagliatura, frantumazione e/o macinazione, separazione metalli magnetici, asportazione dei materiali leggeri, separazione automatica metalli non magnetici, separazione automatica corpi opachi, analisi del contenuto in metalli pesanti, e verifica dei limiti di cui al test di cessione effettuato sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5].

Caratteristiche delle EoW caso per caso ottenute:

c) Eow caso per caso "materie prime secondarie per l'edilizia". **Lotto massimo: 30 mc - Scadenza lotto: 12 mesi**

2.4.2 **Tipologia 3.1:** rifiuti di ferro, acciaio e ghisa [120102] [120101] [100210] [160117] [150104] [170405] [190118] [190102] [200140] [191202] e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199].

Provenienza: attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di ferro, ghisa e acciaio, raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione.

Caratteristiche del rifiuto: rifiuti ferrosi, di acciaio, ghisa e loro leghe anche costituiti da cadute di officina, rottame alla rinfusa, rottame zincato, lamierino, cascami della lavorazione dell'acciaio, e della ghisa, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB, PCT <25 ppb, ed eventualmente contenenti inerti, metalli non ferrosi, plastiche, etc., <5% in peso, oli <10% in peso; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

Attività di recupero:

c) messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione eventuale, trattamento a secco o a umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]:

oli e grassi <0,1% in peso

PCB e PCT <25 ppb,

Inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati max 1% in peso come somma totale solventi organici

<0,1% in peso;

polveri con granulometria <10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;

non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

Caratteristiche EoW e EoW caso per caso ottenuti:

c) EoW conformi al Regolamento (UE) n. 333/2011 [rottami metallici ferrosi] e EoW caso per caso - "materia prima secondaria per l'industria metallurgica conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI" - **Lotto massimo 30 mc - Scadenza: 12 mesi.**

2.4.3 Tipologia 3.2: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe [110599] [110501] [150104] [200140] [191203] [120103] [120104] [170401] [170402] [170403] [170404] [170406] [191002] [170407] e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici [100899] [120199]

Provenienza: attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di metalli non ferrosi; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione

Caratteristiche del rifiuto: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe anche costituiti da rottami e cascami di barre, profili, lamiere, nastri di alluminio, foglio di alluminio, rame elettrolitico nudo, rottame di ottone, rottami e cascami di nichel, cupronichel, bronzo, zinco, piombo e alpacca, imballaggi, fusti, latte vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB e PCT <25 ppb, ed eventualmente contenenti inerti, plastiche, etc. <20% in peso, oli <10% in peso; no radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

Attività di recupero:

c) messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione eventuale, trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]:

oli e grassi <2% in peso

PCB e PCT <25 ppb,

inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati <5% in peso come somma totale solventi organici <0,1%

in peso polveri con granulometria <10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;

non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

Caratteristiche EoW e EoW caso per caso ottenuti:

e) EoW conformi al Regolamento (UE) n. 333/2011 [rottami metallici ferrosi], EOW conforme al Regolamento (UE) n. 715/2013 [rottami di rame] e EoW caso per caso -

“materia prima secondaria per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche UNI ed EURO” - Lotto massimo 30 mc - Scadenza: 12 mesi.

- 2.4.4 Tipologia 7.1:** rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto [101311] [170101] [170102] [170103] [170107] [170904].

Provenienza: attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento.

Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto.

Attività di recupero e caratteristiche delle EoW prodotti ottenuti

a) conformi al DM 127/2024 [R5];

- 2.4.5 Tipologia 7.3:** sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti [101201] [101206] [101208].

Provenienza: fabbricazione di prodotti ceramici, mattoni, mattonelle e materiale di costruzione smaltati.

Caratteristiche del rifiuto: prodotti ceramici, terrecotte smaltate e non, materiale da costruzione di scarto eventualmente ricoperti con smalto crudo in concentrazione <10% in peso.

Attività di recupero e caratteristiche delle EoW prodotte:

b) conformi al DM 127/2024 [R5]

- 2.4.6 Tipologia 5.8:** spezzoni di cavo di rame ricoperto [170401] [170411] [160118] [160122] [160216]

Provenienza: scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici; riparazione veicoli; attività demolizione veicoli autorizzata ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni; industria automobilistica.

Caratteristiche del rifiuto: spezzoni di cavo, anche in traccia, rivestiti da isolanti costituiti da materiali termoplastici, elastomeri, carta impregnata con olio, piombo e piomboplasto; costituiti da Cu fino al 75% e Pb fino al 72%.

Attività di recupero: Messa in riserva:

a) messa in riserva di rifiuti [R13] con lavorazione meccanica e manuale per asportazione del rivestimento; per sottoporla all'operazione di recupero nell'industria metallurgica e recupero della frazione plastica e in gomma nell'industria delle materie plastiche.

- 2.4.7 Tipologie: 6.1, 7.1, 7.31-bis, 7.6 e 9.1:** messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi da sottoporre esclusivamente a stoccaggio provvisorio prima dell'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati, mantenendo in uscita il medesimo CER utilizzato in ingresso.

3. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- 3.1** le operazioni di messa in riserva [R13] e di recupero [R3, R4, R5] dei rifiuti non pericolosi, ivi compreso il deposito dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto, dovranno essere effettuate esclusivamente nelle aree dedicate ed individuate nella Tavola n. 01 “*planimetria con rappresentate le aree gestione rifiuti, la rete di scarico acque ed i punti di emissione in atmosfera - Rev. 01 del 08/07/2025*” parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale, nel rispetto dei volumi/quantitativi massimi autorizzati;

- 3.2** i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (EoW), devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia, lotto e classificazione; deve essere garantita tracciabilità dei vari flussi dalla ricezione al conferimento presso terzi;
- 3.3** prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa dovrà verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
- 3.3.1** acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- 3.3.2** qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un codice EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità".

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

SORVEGLIANZA RADIOMETRICA

- 3.4** l'azienda è tenuta al rispetto delle modalità di esecuzione della sorveglianza radiometrica stabilite dalla normativa tecnica vigente (in particolare norma UNI 10897);
- 3.5** fermi restando gli obblighi di comunicazione in caso di ritrovamento stabiliti dal D.Lgs. 101/2020 sm.i., in particolare dall'art. 45 c.2, l'Azienda deve inoltrare almeno all'ARPA, territorialmente competente, un consuntivo periodico annuale dei ritrovamenti di sorgenti o di materiale radioattivo. Tale obbligo decade nel caso in cui nel corso dell'anno non vi sia stato alcun ritrovamento;
- 3.6** nei casi in cui è possibile procedere con l'allontanamento senza vincoli di materiale contaminato che rispetti le previsioni dell'art. 204 del D.Lgs. 101/2020, il soggetto che intende avvalersi di tale possibilità è tenuto a comunicare preventivamente al Prefetto ed agli organi di vigilanza competenti per territorio l'allontanamento del materiale che soddisfa le condizioni di esenzione. Tali comunicazioni preventive, nei casi di allontanamento di materiale contenente radionuclidi con tempo di dimezzamento maggiore di 60 giorni, siano inviate all'ARPA, al territorialmente competente, con un anticipo di almeno 30 giorni;
- 3.7** la sorveglianza radiometrica deve essere effettuata secondo procedure predisposte o almeno approvate da un Esperto di Radioprotezione di II o III grado (figura professionale di cui all'art. 129 D.Lgs. 101/2020 s.m.i.). Le procedure devono descrivere sia la modalità di esecuzione della sorveglianza che la modalità di gestione di eventuali ritrovamenti;

EOW CASO PER CASO

- 3.8** a cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto avviene al momento dell'emissione della Dichiarazione di Conformità redatta ai sensi degli articoli 47 e 38 del DPR 28/12/2000, n. 445 che deve contenere tutte le informazioni minime previste dal modello di cui all'Allegato B al DDS 12584 del 23/09/2021;

METALLI FERROSI E NON FERROSI

- 3.9** i rifiuti costituiti da polveri e particolato di materiali non ferrosi (EER 120104), possono dare origine a sviluppo di gas infiammabili e/o reazioni di natura esotermica (ad esempio le polveri di alluminio e/o magnesio) il Gestore deve operare sulla base di un'idonea procedura indicante le cautele e i sistemi di monitoraggio da adottarsi al fine di prevenire/mitigare il verificarsi di inconvenienti e/o incidenti;
- 3.10** le operazioni di recupero di materia (R4) autorizzate presso l'impianto sono finalizzate esclusivamente all'ottenimento di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (art. 184-ter D.Lgs. 152/06), destinate in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo;

- 3.11** l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi, deve avvenire nel rispetto del protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti redatto secondo le indicazioni stabilite dalla d.g.r. n. 10222/2009.

EoW Regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. 715/2013:

- 3.12** la Società potrà produrre End of Waste (EoW) di ferro, acciaio alluminio e rame solo dopo aver ottenuto le certificazioni ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. 715/2013;
- 3.13** l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 333/2011, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R4) finalizzate all'ottenimento di materiali "End of Waste", nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del suddetto Regolamento comunitario, completo di attestazione di conformità rilasciato da organismo preposto riconosciuto (art. 6, comma 5), atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 dello stesso Regolamento.
- 3.14** l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami di rame rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 715/2013, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R4) finalizzate all'ottenimento di materiali "End of Waste", nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 5 del suddetto Regolamento comunitario.
- 3.15** ogni partita di rottami metallici assoggettati ai Regolamenti (UE) n. 333/2011 e (UE) n. 715/2013 che hanno cessato la qualifica di rifiuti (EoW), al momento dell'invio ai detentori successivi, deve essere accompagnata, oltre che dai documenti previsti dalle vigenti norme in materia di trasporto di materiali, dalla dichiarazione di conformità predisposta dal produttore (gestore impianto) secondo il modello previsto rispettivamente dall'Allegato III o dall'Allegato II ai sopracitati Regolamenti comunitari.
- 3.16 EoW caso per caso:** ogni partita di rottami metallici non assoggettati ai Regolamenti Comunitari (UE) n. 333/2011 e (UE) n. 715/2013 che hanno cessato la qualifica di rifiuti (m.p.s.) ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06, al momento dell'invio agli utilizzatori, deve essere accompagnata dai documenti previsti dalle vigenti norme in materia di trasporto di materiali;

INERTI (Decreto 127/2024)

- 3.17** i rifiuti inerti EER 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170904, 101201, 101206 e 101208 ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06, cessano la qualifica di rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se l'aggregato recuperato è conforme ai criteri dell'Allegato 1 al Decreto n. 127/2024 del 28/06/2024;
- 3.18** l'aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell'Allegato 2 al Decreto n. 127/2024 del 28/06/2024;
- 3.19** il rispetto dei criteri dell'Allegato 1 al Decreto n. 127/2024 del 28/06/2024, è attestato dal produttore di aggregato recuperato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto. La dichiarazione sostitutiva è redatta utilizzando il modulo di cui all'Allegato 3 al Decreto n. 127/2024 del 28/06/2024;
- 3.20** si definisce "lotto di aggregato recuperato": un quantitativo non superiore ai 3.000 metri cubi di aggregato recuperato;
- 3.21** il produttore di aggregato recuperato, eventualmente anche tramite l'accesso a procedure di accreditamento, si dota di un sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al Decreto n. 127/2024 del 28/06/2024, comprensivo del controllo della qualità e dell'automonitoraggio;

- 3.22** per tutti gli utilizzi si applica la Marcatura CE come disposto dal Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, ad esclusione di quelli derogati dal medesimo regolamento;

CARTA E CARTONE (DM 188/2020)

- 3.23** la gestione di rifiuti di carta e cartone di cui ai codici EER 150101, 150105, 150106 e 200101 deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal decreto n. 188/2020 del 22/09/2020, in particolare:

- 3.23.1** l'accertamento di conformità ai requisiti, effettuato da un organismo certificato secondo la norma ISO 9001, deve avvenire con cadenza almeno semestrale e comunque al variare delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso. Il lotto di produzione non può essere superiore a 5.000 tonnellate ed il prelievo dei campioni deve avvenire secondo quanto previsto all'allegato 1, lettera b, e in conformità alla norma UNI 10802;
- 3.23.2** il produttore conserva presso l'impianto o presso la propria sede legale il suddetto campione per un anno, ridotto a 6 mesi se azienda certificata EMAS o ISO 14001;

VARIE

- 3.24** i rifiuti identificati con i CER 150105 e 150106, rientranti nella tipologia 1.1 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998, possono essere ritirati e sottoposti a messa in riserva [R13] e recupero [R3] a condizione che gli stessi siano costituiti da rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati (composti da soli tali materiali), anche di imballaggi, nel rispetto altresì delle limitazioni imposte al punto 1.1.b), rientranti nella voce "impurezze". Pertanto è vietato il ritiro di rifiuti di imballaggi in più materiali diversi (poliaccoppiati con plastica e/o alluminio, plastica, legno, metalli, ecc.) da quelli precedentemente identificati;
- 3.25** i macchinari impiegati per il trattamento dei rifiuti vengono autorizzati come fissi e quindi non possono essere spostati dalla specifica area di lavorazione (R5) definita da progetto ed approvata con il presente provvedimento; gli impianti di trattamento devono essere quelli indicati nella documentazione agli atti a corredo dell'istanza;
- 3.26** l'accettazione dei rifiuti provenienti da costruzione e demolizione di infrastrutture, anche ferroviarie compreso il ballast ferroviario, di opere edilizie, da scavi e da demolizioni industriali, ivi compresi i materiali di rivestimento ed i refrattari, potrà avvenire solo se accompagnata da analisi di classificazione, comprensiva del parametro amianto, attestante la non pericolosità della partita conferita;
- 3.27** i rifiuti con codice EER 170504 "terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503*":
- 3.27.1** non potranno essere ritirati qualora posseggano una concentrazione di contaminanti superiori ai limiti della colonna B dell'Allegato n. 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e comunque che provengano da siti contaminati e/o di bonifica;
- 3.27.2** dovranno essere depositati in stoccaggio provvisorio in cumuli/cassoni separati in base al contenuto di contaminanti (aventi concentrazione non superiore ai limiti col. A - Tab. 1 - All. 5 - Parte Quarta - D.Lgs. 152/06; oppure con concentrazione non superiore ai limiti col. B) e per ogni partita di rifiuti conferita all'impianto accompagnata da analisi, dovrà inoltre essere garantita la tracciabilità a partire dalla provenienza, ivi compreso l'impianto di destinazione;
- 3.28** l'Impresa dovrà sempre tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti di controllo:
- 3.28.1** certificazione ISO 9001;
- 3.28.2** dichiarazione di conformità delle EoW prodotte;
- 3.28.3** originale dell'attestazione, in corso di validità, rilasciata da organismo preposto riconosciuto, atta a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in

attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011;

- 3.28.4** originale dell'attestazione, in corso di validità, rilasciata da organismo preposto riconosciuto, atta a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 5 del regolamento (UE) n. 715/2013 del Consiglio del 25 luglio 2013;
- 3.28.5** le norme tecniche di settore (CECA, AISI, CAEF, UNI, ecc.) per le EoW non rientranti nel campo di applicazione dei regolamenti (UE) 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011 e (UE) 715/2013 del Consiglio del 25 luglio 2013;
- 3.28.6** procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, predisposta secondo quanto previsto dai D.Lgs. 230/95 e 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 52/07, anche in osservanza della regolamentazione regionale in materia, la quale dovrà essere mantenuta aggiornata;
- 3.28.7** le norme tecniche di settore (Allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205) per le materie prime secondarie per l'edilizia ottenute da recupero di rifiuti;
- 3.28.8** attestazioni relative alla marcatura CE o di altre regolamentazioni in materia delle materie prime ottenute dalle operazioni di recupero (R5) in base al loro utilizzo.

4. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI

4.1 si ricorda:

- 4.1.1** che l'azienda è tenuta al rispetto delle condizioni e modalità di esecuzione della sorveglianza stabilite dal D.Lgs. 101/2020 s.m.i. (in particolare art. 72 e allegato XIX);
- 4.1.2** quale utile strumento, il documento SNPA 51/2024 "Linee guida sulle attività delle agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente in materia di sorveglianza radiometrica" reperibili sul portale www.snpambiente.it;

4.2 l'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, parte integrante del provvedimento RG.1852/2017 del 2/03/2017, contiene le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare.

LA RESPONSABILE
SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
Arch. Laura Delia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del procedimento: Arch. Laura Delia
Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Vega Mazzoleni

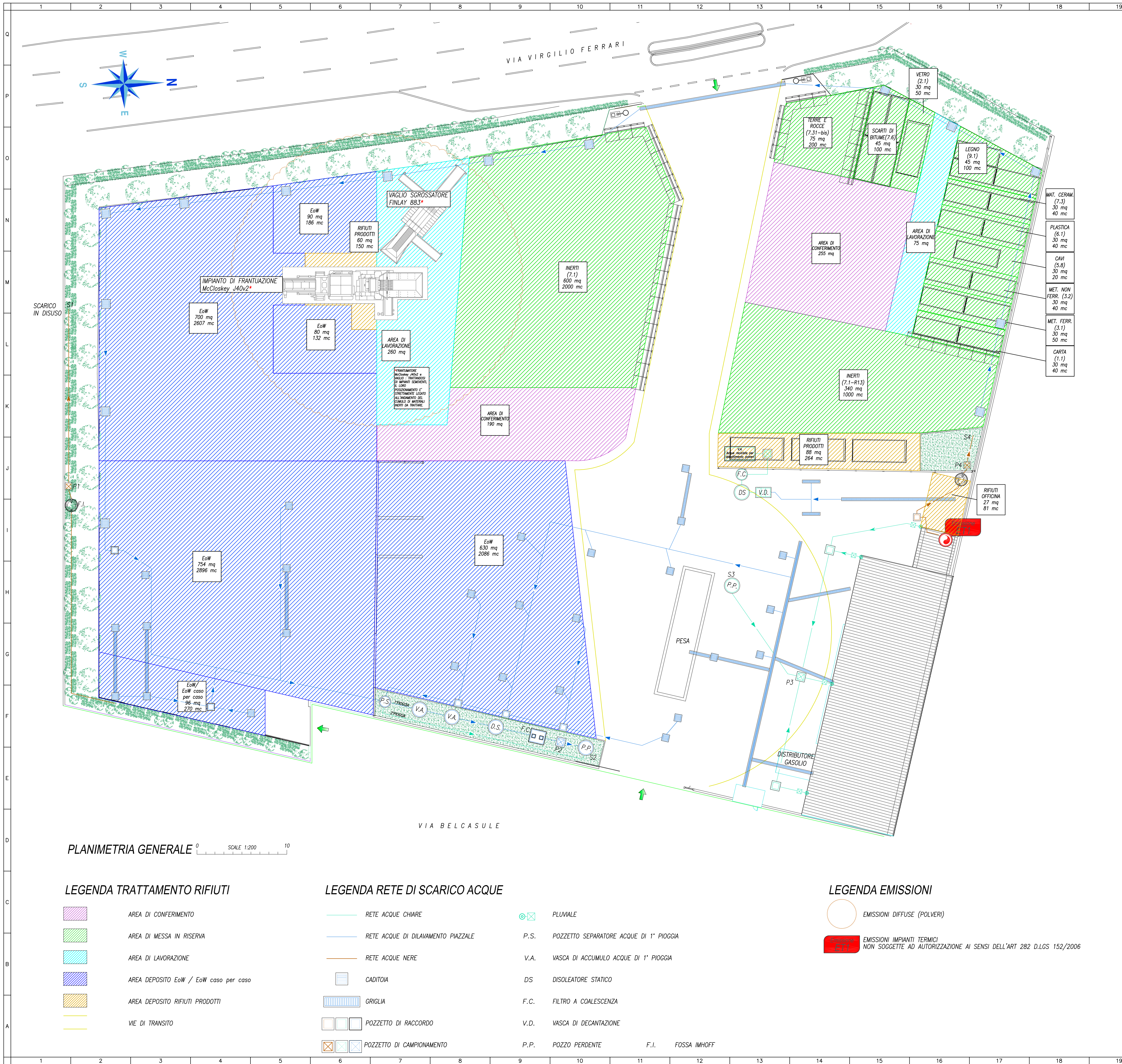


TABELLA RIASSUNTIVA RIFIUTI TRATTATI

TP	CER	DENOMINAZIONE	ATTIVITA	QUANTITA'		
				[m³]	[t/a]	[m³/a]
1.1	150101 150105 150106 200311	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliacoppiati, anche di imballaggi	R13 - R3	40	1000	5000
2.1	101112 150107 160103 170202 191205 200102	Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro: rottami di vetro	R13 - R5	50	4000	4000
3.1	160101 120101 120102 150104 160107 170405 100200 e 120109 160102 160108 191202 200103	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti identificati dai codici seguenti	R13 - R4	50	10000	25000
3.2	110501 120103 120104 150104 170401 170402 170403 170404 170406 170407 191002 191203 200104	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici 100809 e 120109	R13 - R4	40	700	1400
5.8	160108 160102 160106 170401 170411	Specconi di cavo di rame ricoperto	R13	20	170	340
6.1	20104 150102 170203 191204 200108	Rifiuti di plastica, imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per biotumaci e per presidi medico-chirurgici	R13	40	1000	5000
7.1	101311 170101 170102 170103 170107 170904	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le travi e travasatori ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di investimenti stradali	R13 - R5	2000	120000	120000
7.1 (solo R13)	101311 170101 170102 170103 170107 170902 170904 200301	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le travi e travasatori ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di investimenti stradali	R13	1000	67360	67360
7.3	101201 101206 101208 170302 200301	Stili e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti	R13 - R5	40	9000	9000
7.6	170302 200301	Conglomerato bituminoso, frammenti di piastelli per il tiro al volo	R13	100	5200	5200
7.31- bis	170304	Terre e rocce di scavo	R13	200	47760	47760
9.1	30101 30105 150103 170201 191207 200108 200301	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	R13	100	5000	20000

* qualora l'attività si riferisca esclusivamente ad operazioni di messa in riserva (R13) il volume (mc) indicato è quello massimo fisicamente stoccabile presso il sito, mentre la quantità/volume annuo (mc/a e t/a) indicata deve intendersi quale massima annua che è possibile ritirare in stoccaggio provvisorio dall'impianto; qualora sia autorizzata, oltre alla messa in riserva (R13) anche l'operazione di recupero (R3,R4,R5) il volume (mc) indicato è quello massimo fisicamente stoccabile presso il sito, mentre la quantità/volume annuo (mc/a e t/a) indicata deve intendersi quale massima annua trattabile presso l'impianto.



FOTOGRAMMETRICO

2			
1	8/7/25	Risposta integrazioni Città Metropolitana di Milano Prot. 106985 del 09/06/2025	
modifica	data	descrizione	
Il tecnico		l'installatore	Il committente
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA ING. BONFANTI ANDREA			DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA CHIARELLI GASPARE FEDERICO
committente	CO.R.MET. S.r.l. Via Campazzino 55/E 20141 MILANO		scala 1:200
progetto	VARIANTE NON SOSTANZIALE A.U.A. R.G. n. 1852/2017 del 02/03/2017 U.L. VIA BELCASULE 16/18 MILANO - ADEGUAMENTO DM 127/24		data Giugno 2025
progettista	Ing. A. Bonfanti		data 25-07-2025
oggetto	PLANIMETRIA CON RAPPRESENTATE LE AREE GESTIONE RIFIUTI, LA RETE DI SCARICO ACQUE ED I PUNTI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA		col. Ing. E. Rivolta
Consul ECO S.r.l. Via Padre P. Meroni 4F - 22031 ALBAVILLA CO tel. +39.031.3338968 info@consuleco.it - www.consuleco.it			01
Servizi di Ingegneria per l'Ambiente e la Sicurezza Firma di proprietà di Consul ECO - Tutti i diritti riservati ai sensi di legge - La riproduzione anche parziale della tavola senza preventiva autorizzazione è vietata			

INFORMATIVA alle piccole e medie imprese - PMI - Diagnosi energetiche e interventi di efficientamento energetico

Nell'ambito degli interventi per contrastare i cambiamenti climatici, le imprese hanno un ruolo fondamentale, per quanto complesso, considerato che il contenimento dei consumi energetici si deve coniugare con la produttività e competitività delle stesse e di conseguenza è influenzato da diversi fattori quali i vincoli ambientali, i costi e la volatilità dei prezzi dell'energia.

La diagnosi energetica (*audit*) supporta e svolge un ruolo significativo nella decisione delle imprese di procedere al miglioramento dell'efficienza energetica.

Il [D.Lgs. n. 102/2014](#) e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. (14G00113)", fornisce misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico.

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - MASE - ai sensi dell'art. 8, comma 10 ter del D.Lgs. 102/2014 ha affidato al Dipartimento di Efficienza Energetica di ENEA la missione di supportare le associazioni e le piccole e medie imprese nel percorso di efficientamento energetico, mediante programmi di informazione e formazione per la sensibilizzazione e assistenza per l'esecuzione delle diagnosi energetiche presso i propri siti produttivi.

ENEA mette a disposizione gratuitamente linee guida e strumenti per la diagnosi energetica del processo produttivo (art. 2, c. 2, l. b-bis D.Lgs. n. 102/2014 e s.m.i.) al fine di superare eventuali barriere economico-finanziarie e di competenza che ne potrebbero ostacolare la realizzazione.

La diagnosi costituisce un'opportunità per individuare le aree di miglioramento negli usi energetici e intervenire per ridurre i consumi. A partire da Aprile 2023 è disponibile sul sito ENEA per le imprese il *tool* specifico ATENEA4SME, che effettua una analisi energetica, economica ed ambientale dei siti afferenti a PMI.

Accedendo alla pagina dedicata è possibile:

- effettuare la diagnosi; attraverso una raccolta dati (consumi passati, presenti) si individuano le aree di uso significativo dell'energia per identificare le opportunità di miglioramento delle prestazioni energetiche, in modo da realizzare stessi prodotti e servizi con meno energia, accrescendo la competitività con minor impatto sull'ambiente ed incrementando quindi l'efficienza energetica del processo analizzato;
- identificare e valutare gli interventi tecnologici/impiantistici, gestionali (mediante analisi costi-benefici) per migliorare il processo produttivo, divenendo più efficienti dal punto di vista energetico, più sostenibili, più redditizie;
- consultare le misure di supporto nazionali e regionali per gli investimenti tecnologici idonei alla realizzazione.

Registrazione:

<https://audit102.enea.it/>

Progetto ATENEA4SME: per effettuare una prima autovalutazione del grado di efficienza energetica:

<https://www.efficientaenergetica.enea.it/vi-segnaliamo/disponibile-online-il-tool-per-le-diagnosi-energetiche-nelle-pmi.html>

Linee Guida per la Diagnosi Energetica nelle Piccole e Medie Imprese:

<https://www.efficientaenergetica.enea.it/component/jdownloads/?ask=download.send&id=438&catid=42&Itemid=101>

Quaderni dell'Efficienza energetica dedicati ai diversi settori produttivi:

<https://www.enea.it/it/seguici/pubblicazioni/i-quaderni-dellenergia>



Fascicolo 9.3\2015\754

Spett.li

Pagina 1

Co.r.met S.r.l.
cormetsrl@secmail.it

Suap del Comune di Milano
suap.milano@certpec.camcom.it
aua@pec.comune.milano.it

REVO Insurance S.p.A.
revo@pec.revoinsurance.com

Oggetto: Co.r.met S.r.l. - con sede legale ed insediamento in Milano rispettivamente in Via Campazzino n. 55/e ed in Via Cascina Belcasule n. 16/18. Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 59/2013, R.G. n. 1852/2017 prot. 53329/2017 del 02/03/2017. Trasmissione appendice n. 3 alla fidejussione n. 1079297-090, emessa il 19/09/2025 da Revo Insurance S.p.A.. Pratica: 08500390151-20032025-1130. Comunicazione conformità alla d.g.r. n. 19461 del 19/11/2004.

risposta da indirizzare a: Città metropolitana di Milano - Area Ambiente e Tutela del Territorio - Settore Qualità dell'Aria ed Energia - Servizio Gestione procedimenti A.U.A.

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale 1852/2017 prot. 53329/2017 del 02/03/2017, rilasciata dal SUAP del Comune di Milano in data 30/3/2017 (protocollo SUAP n. [iride]173810 [prot]2017/129666) all'Impresa Co.r.met S.r.l. per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi svolte ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06 presso l'insediamento ubicato in Milano (MI) - Via Cascina Belcasule n. 16/18.

Vista la nota del 23/09/2025 (prot. n. 171240) con cui è stata trasmessa a questa Città Metropolitana l'appendice n. 3 della garanzia finanziaria n. n. 1079297-090, emessa il 19/09/2025 da Revo Insurance S.p.A.

Vista la nota di riscontro del Settore Rifiuti e bonifiche del 16/10/2025 (prot. CMMI n. 188741).

Preso atto quindi che la sopracitata appendice alla polizza fidejussoria, è conforme alle disposizioni indicate dalla D.G.R. 19/11/2004 n. 7/19461, la stessa viene accettata dalla scrivente Città Metropolitana.

Si da atto che la presente nota viene trasmessa all'Impresa **Co.r.met S.r.l.** per essere conservata, in allegato alla Autorizzazione Unica Ambientale **R.G. n. 1852/2017 del 02/03/2017**, a comprova dell'efficacia, a tutti gli effetti, del provvedimento stesso e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio
Gestione procedimenti A.U.A.

Aurelio Collini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.